

STATUTO ASSOCIAZIONE "MONITHON EUROPE E.T.S."

Articolo 1. Costituzione, sede e durata

1. È costituita l'Associazione denominata "Monithon Europe E.T.S.", nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore. L'Associazione attribuisce forma giuridica all'iniziativa informale "Monithon" ("Monitoring Marathon"), attiva dal 2013.
2. L'associazione ha sede legale in Via Casal Bianco 352, 00012 Guidonia Montecelio (Roma). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito di tutta Italia e istituire altre sedi secondarie in Italia e all'estero.
3. L'Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. E' vietata la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Gli eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
4. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, uguaglianza, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2. Scopo

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo dell'Associazione è rafforzare la partecipazione civica alle politiche pubbliche dell'Unione Europea, nazionali e locali. In particolare, l'Associazione intende rafforzare l'ecosistema del governo aperto ("*open government*"), creando e consolidando, attraverso l'introduzione di metodi, tecniche e tecnologie di innovazione sociale e *open innovation*, le relazioni di collaborazione tra cittadini, intermediari dell'informazione e istituzioni, allo scopo ultimo di promuovere il dialogo democratico, la consapevolezza civica sui processi decisionali pubblici, l'*empowerment* della cittadinanza, il capitale sociale dei territori e l'efficacia dell'azione pubblica.
2. A questo scopo, l'associazione può organizzare attività come ad esempio:
 - formazione extra-scolastica, universitaria e post-universitaria dedicata allo sviluppo di conoscenze e competenze civiche sulle politiche pubbliche, sull'uso dei fondi pubblici e sui metodi per la verifica, monitoraggio e valutazione, inclusi il reperimento e l'analisi delle informazioni disponibili (attraverso open data e big data) e i metodi di indagine sul campo;
 - organizzazione e gestione di attività di partecipazione pubblica attraverso la pratica del cd. "monitoraggio civico" dello stato e dell'efficacia delle politiche pubbliche a tutti i livelli di governo e in settori, ambiti, contesti e luoghi differenti, in Italia e in Europa; tali attività possono essere specificatamente rivolte a studenti, giovani e anziani, attraverso strumenti come i *living labs*, i bilanci partecipativi, i campi di volontariato o laboratori di monitoraggio civico a livello locale o nazionale.

provinciale III

M
A

- zione pro
- promozione della cultura della legalità, ad esempio nell'ambito del monitoraggio e valutazione delle politiche dedicate al contrasto alla criminalità organizzata e in particolare alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.
 - attività per la diffusione della cultura dei dati e dell'apertura dell'informazione pubblica, della trasparenza e dell'*accountability* delle politiche pubbliche, e della partecipazione pubblica ai processi decisionali;
 - sviluppo di strumenti e metodi a supporto delle attività di partecipazione pubblica, come ad esempio *toolkit*, guide, visualizzazione interattiva delle informazioni raccolte attraverso strumenti *on-line* e *off-line*;
 - promozione di attività di collaborazione con soggetti – nazionali ed esteri – del settore privato e del settore pubblico, e in particolare le amministrazioni pubbliche responsabili della programmazione o dell'attuazione delle politiche pubbliche, al fine di migliorarne l'efficacia;
 - ricerca scientifica e valutazione di efficacia delle politiche pubbliche, incentrate sui metodi, pratiche e tecnologie per la partecipazione pubblica, anche sulla base delle evidenze raccolte nel corso delle attività svolte;
 - organizzazione e partecipazione a seminari, workshop, convegni, momenti di co-progettazione di politiche e servizi, manifestazioni pubbliche e altre occasioni di riflessione e scambio su temi connessi alle finalità dell'associazione.
3. L'associazione può, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare attività diverse rispetto a quelle specificate al comma precedente, nel caso in cui esse siano secondarie e direttamente connesse. Il Consiglio Direttivo decide in merito all'inclusione di tali attività nelle linee programmatiche e le sottopone all'Assemblea per l'approvazione.
 4. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici, privati o altri Enti del Terzo Settore.
 5. L'associazione può avvalersi del lavoro retribuito di soci e non soci, se necessario e in modo strumentale ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
 6. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 3. I Soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, maggiorenni che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità, religione e ideologia. L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna. E' esclusa ogni forma di temporaneità nella partecipazione alla vita associativa.
2. Il numero dei soci è illimitato.
3. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e coloro che ne fanno richiesta scritta – anche via email, nella quale il richiedente è tenuto a

M
AB
X

specificare le proprie complete generalità - e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

4. I soci sono chiamati a contribuire alle spese dell'associazione tramite contributi sociali nelle diverse forme ammesse dalla normativa vigente.
5. L'Assemblea stabilisce l'ammontare di una quota annuale obbligatoria per tutti i soci. Essa non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versato entro 10 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio cui si riferisce.
6. L'Assemblea può stabilire ulteriori tipologie di soci e l'ammontare delle relative quote annuali.
7. Possono inoltre essere soci gli Enti del Terzo Settore riconosciuti o non riconosciuti, gli enti non lucrativi di diritto privato, le scuole di ogni ordine e grado, e altri soggetti collettivi operanti a livello locale, nazionale o internazionale, nei limiti previsti dalla normativa corrente.
8. In base alle disposizioni di legge, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.
9. La domanda di adesione da parte di soci collettivi dovrà allo stesso modo essere accolta, previa verifica della durata massima di 60 giorni, dal Consiglio Direttivo, e dovrà contenere in allegato una copia dello statuto o altro documento che ne descriva finalità e attività, indicando un proprio rappresentante nell'Assemblea dei Soci. L'eventuale sostituzione del rappresentante in Assemblea va tempestivamente comunicata al Consiglio Direttivo.
10. I soci hanno il diritto di assicurarsi che l'associazione svolga la sua attività per il perseguimento degli scopi sociali, che gli organi sociali operino nell'ambito dei propri poteri, e che il fondo comune sia amministrato secondo canoni di buona amministrazione.

Articolo 4. Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - a. decesso;
 - b. decadenza per mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
 - c. recesso, che deve essere manifestato per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - d. esclusione o radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti le finalità dell'Associazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
2. L'esclusione del socio è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata

Un
E

dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato può proporre ricorso al giudice ordinario.

3. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 5. Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono tenuti a:
 - osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata;
 - svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
2. L'omesso versamento di due annualità della quota associativa e dei contributi comporta la decadenza dalla qualità di Socio.
3. I Soci hanno il diritto di:
 - partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa concordate con le attività dell'associazione;
 - partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni e in regola con il pagamento della quota associativa annuale, di eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - discutere e approvare i rendiconti economici.
4. L'Associazione si avvale dell'attività prestata in forma gratuita dai propri associati, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.
5. I Soci che hanno prestato la loro attività in favore dell'Associazione hanno diritto al rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. Sui rimborsi decide il Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti valutata la situazione finanziaria dell'Associazione.

Articolo 6. Gli Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci;

LM
M AP

- il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Comitato Scientifico.
2. Tutte le cariche associative sono elettive e hanno una durata di 3 anni.
 3. Può essere consentita la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Scientifico anche via teleconferenza (audio/video, solo audio o testuale): in tal caso deve essere verificata l'identità dei partecipanti da remoto, che devono avere la possibilità di seguire la discussione, di visionare i documenti oggetto di discussione e di partecipare al dibattito e alle votazioni in diretta. Tali riunioni si considerano avvenute nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 7. L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto (via posta elettronica) contenente il luogo, la data e l'ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 10 giorni prima; l'assemblea, data la natura delle attività dell'organizzazione, è validamente convocata anche quando vengano pubblicate sulla pagina principale del sito ufficiale dell'associazione il luogo, la data e l'ora di prima convocazione, gli omologhi delle successive convocazioni e l'ordine del giorno, nei termini di cui sopra.
3. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.
4. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.
5. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. L'Assemblea:
 - nomina e revoca il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo;
 - approva in via definitiva il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo;
 - ratifica i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;

MM
K7

- fissa l'ammontare delle quote associative annuali o altri contributi a carico degli Associati;
 - delibera su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo
 - delibera sulle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci da apportare all'Atto Costitutivo ed allo Statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.
8. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Articolo 8. Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è organo di amministrazione e di gestione dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre fino a un massimo di 5 componenti. resta in carica per un periodo di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per due volte consecutive.
3. Il Consiglio direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente e uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.
4. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente, e può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.
5. Le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei partecipanti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
6. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - proporre all'Assemblea linee programmatiche da discutere e approvare annualmente;
 - svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
 - deliberare circa l'ammissione dei soci;

hw
AZ

- risolvere eventuali controversie che possano insorgere fra l'Associazione ed i Soci;
 - tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono
 - a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, b) i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le email ed i numeri telefonici, e gli altri registri previsti dalla normativa vigente;
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - decidere le modalità di partecipazione e collaborazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni, Enti o soggetti pubblici e privati;
 - presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività;
 - provvedere alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione e alla redazione della eventuale documentazione per fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente;
 - provvedere sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
7. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9. Presidenza

1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti, dura in carica per il periodo previsto dal regolamento e comunque non inferiore ad un anno e può essere rieletto.
3. Il Presidente presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. È autorizzato ad eseguire incassi e accettare, previa preventiva valutazione, donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
5. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o privati, aziende, altre Associazioni, o qualunque altro soggetto, pubblico o privato.
6. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.



 lu
 A2
 M

7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.
8. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Articolo 10. Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è l'organo consultivo che assiste l'Associazione nella selezione e valutazione delle iniziative da assumere e delle collaborazioni da avviare nel perseguimento degli scopi statutari, nonché per acquisire pareri e giudizi qualificati sotto il profilo tecnico e/o scientifico in ordine alle implicazioni di tali iniziative, progetti e collaborazioni.
2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio direttivo tra esperti con esperienza di alto livello in campo accademico, nelle istituzioni pubbliche e private, e nella società civile.

Art. 11. Gratuità delle cariche

1. L'esercizio delle cariche associative non è retribuito.
2. I componenti del comitato scientifico, pur non essendo soggetti a remunerazione, possono ricevere rimborsi spese per la partecipazione a riunioni o eventi organizzati dall'Associazione per perseguire i propri obiettivi istituzionali.

Articolo 12. Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote e contributi ordinari e straordinari degli associati;
 - sovvenzioni o aiuti finanziari di privati, Stato, enti o istituzioni;
 - eredità, donazioni e legati;
 - altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti.
3. Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività statutaria.
4. È vietata la distribuzione fra i Soci, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo settore.

lul
A7



5. È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario, secondo le disposizioni statutarie.
6. Il Presidente ha il compito di rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione, o da parte di soggetti la cui condotta sia in contrasto con le finalità e i valori dell'Associazione.
7. Ogni mezzo che non sia in contrasto con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio, come ad esempio campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi.
8. Tutti gli strumenti informatici riferibili all'attività associativa intestati o sotto il controllo dei soci entrano nel patrimonio sociale e sono messi a disposizione del Comitato Direttivo. Gli strumenti informatici includono, ad esempio, gli spazi web, contratti di hosting, nomi di dominio riferibili all'associazione o a sue specifiche attività, software, applicazioni e relativi codici sorgente.
9. Nello spirito di apertura e trasparenza che guida l'attività associativa, i dati, le informazioni raccolte nel corso delle attività e le risorse software sviluppate saranno, nel rispetto delle norme di legge e dei principi di confidenzialità e privacy, resi pubblici con licenze aperte al fine di essere riutilizzati dal più ampio numero di individui e di organizzazioni pubbliche e private.

Articolo 13. Rendiconto economico-finanziario e conto preventivo

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario ed il conto preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo, consultabili in forma elettronica almeno 20 gg. prima dell'Assemblea ed inviati ai Soci tramite posta o e-mail insieme con la convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione definitiva.
3. Il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo devono essere approvati entro il giorno trenta del mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

Articolo 14. Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con le stesse modalità previste dall'Articolo 14 per le modifiche allo Statuto, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.
2. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017. L'Assemblea delibera sugli enti del Terzo settore a cui devolvere il patrimonio residuo su proposta del Consiglio Direttivo.

W
AZ
5

Articolo 15. Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dal D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi in materia di Associazioni non riconosciute del Terzo Settore.

Bollo riscosso in
modo virtuale

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Tivoli
N. 825
Serie 3
Data 12 MAG. 2020
REGISTRATO CON EURO
..... IL DIRIGENTE



AT
AZ